

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cosiddetto “Ravvedimento Operoso” è prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto, possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell’imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:

- entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo **0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo**;
- dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al **1,5% dell’imposta dovuta**;
- dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al **1,67% dell’imposta dovuta**;
- dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il termine per la presentazione della dichiarazione, cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno nel quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al **3,75% dell’imposta dovuta**.

Gli interessi da applicare sono gli **interessi legali** (0,2% annuo fino al 31.12.2016, 0,1% annuo dal 01.01.2017) con maturazione giorno per giorno.

La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Si evidenzia che la somma che si va a versare con l’**F24** deve comprendere per ogni codice tributo interessato, oltre all’imposta dovuta, la sanzione e gli interessi. Deve essere infine barrata l’apposita casella “RAVV.”